



Scuola Paritaria delle Figlie di Maria Ausiliatrice
scuola infanzia e primaria
Asilo MONUMENTO ai CADUTI

DOCUMENTO VALUTAZIONE

DEI RISCHI

Integrazione Rischio da Covid-19

Il presente documento è stato elaborato a seguito della valutazione dei rischi effettuata ai sensi dell'art.17 del D.Lgs. n.81/2008 dal Datore di Lavoro (Dirigente Scolastico) in collaborazione con le figure del SPP previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

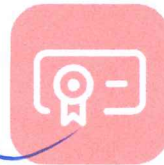
Dirigente Scolastico

Giuliana Maria Anzalone

PILUDU
ELISA
10.09.2021
07:30:53
GMT+01:00

ORDINE INGEGNERI
PROVINCIA DI CAGLIARI
Dott. Ing. Elisa Piludu n. 1022

Elisa Piludu



Medico Competente

Dr. Mario

Per presa visione:

RLS

Susanna Turchi

Detto allegato al DVR tratta delle misure preventive che il datore di lavoro deve adottare per tutelare i lavoratori dai rischi legati alla emergenza da Covid-19.

Stima del Rischio stralcio DVR

La stima del rischio necessaria per definire le priorità degli interventi correttivi, è stata effettuata tenendo conto dei seguenti concetti:

- gravità del danno (funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze sulle stesse in base a eventuali conoscenze statistiche o previsioni ipotizzabili);
- probabilità di accadimento (funzione delle condizioni di sicurezza legate principalmente a valutazioni sullo stato di fatto tecnico).

Tale quantificazione potrà essere nel seguito perfezionata mettendo in conto anche la probabilità di presenza nella zona di rischio, il tempo di permanenza nella stessa, l'esperienza e la formazione degli esposti, la documentazione disponibile, i dispositivi di protezione individuale e collettiva.

Il processo di stima porta alla individuazione di valori possibili per ciascuno dei parametri dei quali il rischio è funzione (Gravità e probabilità di accadimento).

Combinando a seconda dei casi i gradi di pericolosità con quelli di probabilità e di esposizione si ottiene un valore di rischio che ci metterà in grado di valutarli in maniera semiquantitativa.

Il quadro di riferimento metodologico generale in cui si colloca la valutazione, è il medesimo di ogni analisi di rischio e, cioè, la determinazione del valore di una funzione matematica f del tipo:

$$R = f(M, P)$$

ove:

R = rappresenta la magnitudo del rischio

M = magnitudo delle conseguenze (gravità del danno al lavoratore)

P = probabilità di frequenza del verificarsi delle conseguenze (stima del numero dei casi di danno in un periodo).

La probabilità P è espressa, ad esempio, come una funzione del numero di casi di infortunio o malattia dei soggetti coinvolti in quel tipo di rischio (valutato, ad esempio, in giornate di assenza lavorativa).

La magnitudo delle conseguenze M può essere espressa, ad esempio, come una funzione del livello di danno provocato nei soggetti coinvolti in quel tipo di rischio (valutato, ad esempio, come entità delle conseguenze in termini di inabilità temporanea, invalidità permanente o morte).

La determinazione della funzione di rischio f presuppone di definire un modello dell'esposizione dei lavoratori a quel dato pericolo, che consenta di porre in relazione l'entità del danno atteso con la probabilità del suo verificarsi e questo per ogni condizione operativa all'interno di certe ipotesi al contorno.

La riduzione del rischio, pertanto, può avvenire mediante misure atte a ridurre la probabilità del verificarsi di un determinato danno atteso (adozione di misure di prevenzione) e/o di mitigazione delle eventuali conseguenze (adozione di misure di protezione atte a diminuire l'entità del danno).

Se quello sin qui esposto è il quadro di riferimento generale, che occorre tenere ben presente, d'altro canto le stesse linee guida contenute negli orientamenti comunitari, consigliano di riservare solamente ad "alcuni problemi complessi" l'adozione di un "modello matematico di valutazione dei rischi quale ausilio in sede decisionale", come tale riservato agli specialisti, mentre nella grande maggioranza dei posti di lavoro l'espressione matematica di ciò che può essere considerato un rischio accettabile è sostituita dalla messa in atto di un modello di buona pratica corrente.

Nella seguente valutazione il rischio associato ad ogni area omogenea/unità di analisi viene pesato stimando separatamente su scala graduata semiquantitativa il livello di danno ipotizzabile ed il livello di

probabilità stimato per quel danno.

Pertanto si adotteranno le seguenti definizioni:

LIVELLO di GRAVITA' del DANNO

1	LIEVE	Esposizione cronica con effetti reversibili.
		Infortunio o esposizione acuta con inabilità reversibile.
2	MEDIO	Esposizione cronica con effetti irreversibili e parzialmente invalidanti.
		Infortunio o esposizione acuta con effetti d'invalidità parziale
3	GRAVE	Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
		Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale.

LIVELLO della PROBABILITÀ del VERIFICARSI del DANNO

1	POCO PROBABILE	Non sono noti episodi già verificatisi. La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili e indipendenti.
2	PROBABILE	Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe solo moderata sorpresa. E' noto solo qualche caso nel quale alla mancanza rilevata ha fatto seguito un danno. La mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in maniera automatica o diretta.
3	MOLTO PROBABILE	Il verificarsi del danno non susciterebbe alcun stupore. Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata in azienda od in aziende simili.

Il gruppo di valutazione ha effettuato una stima dei rischi connessi ai singoli fattori, assegnando a ciascuno di essi un livello di frequenza (stima del numero dei casi nell'arco di un anno) ed un livello di gravità (entità delle conseguenze in termini di inabilità temporanea, invalidità permanente o morte) al fine di determinare un livello di rischio che sia da guida per la programmazione delle misure di intervento.

Pertanto viene individuato per ciascun fattore un: INDICE DI RISCHIO $R = P \times M$.

A ciascun INDICE DI RISCHIO deve corrispondere una specifica attività di controllo, verifica e/o interventi.

R = 1 - 2	indice di rischio basso
R = 3 - 4	indice di rischio medio
R = 6 - 9	indice di rischio alto

Analizzando il "Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione" dell' INAIL dove il settore scolastico è

classificato con un livello di rischio integrato medio-basso ed un rischio di aggregazione medio-alto e dove la valutazione viene riportata per i primi due livelli di classificazione ATECO.

Nella presente si è gestito il solo rischio emergenza COVID-19 con annessi rischi correlati tenendo conto delle singole realtà scolastiche; la presente valutazione potrebbe essere soggetta a modifiche in funzione delle eventuali circolari e/o decreti che gli organi competenti decideranno di emanare e potrà essere integrata con ulteriori procedure operative che il comitato riterrà opportuno.

IPOTESI DI RIMODULAZIONE DELLE MISURE CONTENITIVE NEL SETTORE SCOLASTICO

Per le attività scolastiche, pur in presenza di specificità di contesto, restano validi i seguenti principi cardine che hanno caratterizzato le scelte e gli indirizzi tecnici quali:

1. il distanziamento sociale (mantenendo una distanza interpersonale non inferiore al metro);
2. la rigorosa igiene delle mani, personale e degli ambienti;
3. la capacità di controllo e risposta dei servizi sanitari della sanità pubblica territoriale e ospedaliera.

È necessario quindi prevedere specifiche misure di sistema, organizzative, di prevenzione e protezione, igieniche e comunicative declinate nello specifico contesto della scuola, tenendo presente i criteri già individuati dal CTS per i protocolli di settore, anche facendo riferimento ai documenti di indirizzo prodotti da ISS e INAIL:

- Il rischio di aggregazione e affollamento e la possibilità di prevenirlo in maniera efficace nelle singole realtà e nell'accesso a queste;
- La prossimità delle persone (es. lavoratori, utenti, ecc.) rispetto a contesti statici (es. persone tutte ferme in postazioni fisse), dinamici (persone in movimento) o misti (contemporanea presenza di persone in posizioni fisse e di altre in movimento);
- L'effettiva possibilità di mantenere la appropriata mascherina da parte di tutti nei contesti raccomandati;
- Il rischio connesso alle principali vie di trasmissione (droplet e contatto) in particolare alle contaminazioni da droplet in relazione alle superfici di contatto;
- La concreta possibilità di accedere alla frequente ed efficace igiene delle mani;
- L'adeguata aereazione negli ambienti al chiuso;
- L'adeguata pulizia ed igienizzazione degli ambienti e delle superfici;
- La disponibilità di una efficace informazione e comunicazione;
- La capacità di promuovere, monitorare e controllare l'adozione delle misure definendo i conseguenti ruoli.

Ferma restando l'evoluzione epidemiologica, di seguito vengono riportate le misure di mitigazione del rischio coerenti con i criteri sopra riportati.

1. PREMESSA

1.1 RIFERIMENTI NORMATIVI

- **Circolare M.I. n. 900** del 18 agosto 2021
- **Protocollo d'intesa** per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19 (Anno scolastico 2021/2022) del **14 agosto 2021**
- **Circolare M.I. n. 1237** del 13 agosto 2021
- **Circolare del Ministero della Salute n. 36254** dell'11 agosto 2021
- **D.M. n. 257 del 6 agosto 2021** (Adozione del "Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l'anno scolastico 2021/2022") allegati:
 - Piano scuola 2021/2022
 - Estratto verbale n. 34 del 12 luglio 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'o.C.D.P.C. n.751 del 2021
 - Estratto del verbale n. 39 del 5 agosto 2021 del Comitato Tecnico Scientifico di cui all'o.C.D.P.C. n.751 del 2021
- **D.L. n. 111 del 6 agosto** (Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti)
- **Circolare del Ministero della Salute n. 35309** del 4 agosto 2021
- **Circolare M.I. 1107** del 22 luglio 2021 (verbale n. 34)
- **Nota del Consiglio dei Ministri n. 30** del 22 luglio 2021
- **Circolare M.I. n.823** del 28 maggio 2021.

Qualora il quadro normativo dovesse prevedere ulteriori disposizioni o variazione delle procedure, si provvederà tempestivamente ad aggiornare il presente documento.

1.2 REGOLE DI BASE

L'accesso è consentito soltanto nel rispetto delle regole di base riportate nelle informative posizionate in corrispondenza degli ingressi o comunicate tramite email o pubblicate nel sito della scuola alla cui lettura e rispondenza saranno richiamati personale ed accompagnatori. La legge richiama alla responsabilità individuale relativamente all'attenersi a condotte atte ad evitare la diffusione dell'infezione da Covid19.

Il Dirigente scolastico dovrà inoltre informare chiunque entri nei locali dell'Istituto circa le disposizioni delle Autorità, anche utilizzando gli strumenti digitali disponibili.

In particolare, le informazioni riguardano:

- *l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di temperatura oltre i 37,5° o altri sintomi simil-influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;*
- *il divieto di fare ingresso o di permanere nei locali scolastici laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°; provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc.) stabilite dalle Autorità sanitarie competenti;*

- *l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente scolastico.*

(Protocollo d'Intesa del 14 agosto 2021)

*In ordine alla eventuale necessità di rilevazione a scuola della temperatura corporea, nulla varia rispetto al precedente anno scolastico e a quanto definito dal CTS nel Verbale n. 82 del 28 maggio 2020: **"All'ingresso della scuola NON è necessaria la rilevazione della temperatura corporea.** Chiunque abbia sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C dovrà restare a casa. Pertanto si rimanda alla responsabilità individuale rispetto allo stato di salute proprio o dei minori affidati alla responsabilità genitoriale"...*(Circolare M.I. 1237 del 13 agosto 2021)

1.3 LA VACCINAZIONE MISURA FONDAMENTALE DI PREVENZIONE

Il CTS conferma che la vaccinazione "costituisce, ad oggi, la misura di prevenzione pubblica fondamentale per contenere la diffusione della Sars-Cov-2"...ritiene necessario promuovere la vaccinazione dei più giovani. (Piano scuola 2021-2022 allegato al D.M. n. 257 del 6 agosto 2021)

Tutti i soggetti, anche i soggetti vaccinati sono tenuti al rispetto delle regole contenute nel presente protocollo.

2. MODALITÀ DI INGRESSO

2.1 BASI PER INGRESSO ED USCITA

- Nei distinti plessi possono accedere esclusivamente il personale e gli alunni, ma non gli accompagnatori; nelle situazioni in cui è indispensabile l'accompagnamento, sarà possibile l'accesso da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura.
- Per la fase di ingresso degli studenti a scuola si utilizzano, tutti gli accessi disponibili, analogamente all'uscita;
- Si individua un intervallo di tempo d'ingresso e d'uscita sufficientemente ampio per consentire agli alunni di defluire regolarmente a distanza di un metro l'uno dall'altro secondo quanto indicato dalla segnaletica a terra e verticale;
- Se necessario si adottano orari di ingresso e di uscita scaglionati;
- Durante l'orario scolastico, dove possibile ingresso ed uscita sono in due aperture diverse, in caso contrario si utilizzerà la destra per ingresso e la sinistra per uscita, secondo codice stradale a cui siamo abituati.

Eventuali deroghe a quanto indicato sopra sono gestite analizzando il singolo caso (accoglienza alunni classi prime, eventi particolari, ecc.)

Il presente protocollo è integrato da Circolari predisposte dal Dirigente Scolastico con indicazione degli ingressi/uscite per classi e l'intervallo di tempo assegnato. È necessario il rigore e l'attenzione di tutti al fine di evidenziare criticità e poterle correggere immediatamente già dal primo giorno di scuola.

2.2 CERTIFICAZIONE VERDE COVID-19 (GREEN PASS)

Al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio essenziale di istruzione, il decreto-legge (n.111 del 06/08/2021, articolo 1, comma 6) introduce, dal 1° settembre al 31 dicembre 2021 (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), la "certificazione verde COVID-19" per tutto il personale scolastico.

La norma di che trattasi, definisce al contempo un obbligo di "possesso" e un dovere di "esibizione" della certificazione verde. (Circolare M.I. n.1237 del 13 agosto 2021)

Alle disposizioni del citato decreto-legge (art. 1, comma 6) costituiscono eccezione i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute. (Circolare M.I. 900 del 18 agosto 2021)

Pertanto, ai sensi delle attuali disposizioni, ha accesso ai locali scolastici il personale scolastico (Docenti e ATA) in possesso di:

- 1. certificazione verde COVID-19, che può essere rilasciata dopo la somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose (nel caso di vaccino a doppia dose).*
- 2. la guarigione dall'infezione da Sars-CoV-2;*
- 3. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore). (Nota del Consiglio dei Ministri n. 30 del 22 luglio 2021);*
- 4. certificazione medica di esenzione dalla campagna vaccinale rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della Salute.*

2.3 ACCESSO STUDENTI

Gli studenti possono accedere all'Istituto nel rispetto delle indicazioni generali sopracitate, di cui saranno garanti i genitori per i minorenni.

Devono rispettare gli ingressi e le uscite assegnati secondo le Circolari predisposte dal Dirigente Scolastico per evitare assembramenti e mantenere la minima distanza interpersonale.

3. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

3.1 UTILIZZO DELLE MASCHERINE

È obbligatorio, per chiunque entri o permanga negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche e l'utilizzo di mascherina. (Protocollo d'Intesa del 14 agosto 2021)

3.2 ALUNNI

*A prescindere dalla situazione epidemiologica, il dispositivo di protezione respiratoria previsto per gli studenti è la **mascherina di tipo chirurgico**. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lett. a) del DL n. 111 del 2021, viene stabilito che "è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive". (Protocollo d'Intesa del 14 agosto 2021).*

3.3 PERSONALE DOCENTE E ATA

I dispositivi di protezione individuale sono forniti a tutto il personale (ATA e docenti) dalla Scuola e consistono nella mascherina chirurgica, “o altro dispositivo previsto dal datore di lavoro sulla base della valutazione del rischio (Piano scuola 2021-2022 allegato al D.M. n. 257 del 6 agosto 2021)”, durante l’assistenza agli alunni disabili si utilizzano leggere visiere e guanti in nitrile. **Non sono ammesse mascherine di comunità.**

All’interno dell’edificio scolastico la mascherina chirurgica o, a discrezione del personale, con certificazione superiore, **deve essere sempre indossata.**

La visiera e i guanti vanno tenuti quando la distanza tra l’alunno disabile e il personale che interagisce con lui è ravvicinata. La visiera deve essere frequentemente igienizzata.

3.4 INDICAZIONI PER GLI STUDENTI CON DISABILITÀ

Gli alunni con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina non sono soggetti a detto obbligo, tuttavia si deve cercare di operare nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico. Pertanto la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento al numero di persone disabili, al tipo di disabilità ed alle risorse professionali specificatamente dedicate, dando priorità alla didattica in presenza.

Per l’assistenza di alunni con disabilità certificata, non essendo sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente, è previsto per il personale l’utilizzo di ulteriori dispositivi. Nello specifico in questi casi il lavoratore usa, unitamente alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose (visiere fornite dalla scuola). Nell’applicazione delle misure di prevenzione e protezione si deve necessariamente tener conto delle diverse disabilità presenti.

Al riguardo, si precisa, tra l’altro, che è prevista la fornitura di mascherine monouso trasparenti a uso medico di tipo speciale, che saranno destinate agli studenti con disabilità uditiva e al resto della classe, compagni e docenti. (Protocollo d’Intesa del 14 agosto 2021)

3.5 PRECISAZIONI RIGUARDO LA TIPOLOGIA DI MASCHERINE

Fatte salve le eccezioni per le situazioni di disabilità, trattate apposito paragrafo, riguardo la tipologia di mascherine da utilizzarsi si precisa quanto segue:

- la scuola fornisce le mascherine distribuite dalla protezione Civile qualora ne abbia la disponibilità e si riserva di richiedere all’alunno la sostituzione della mascherina durante la permanenza negli edifici scolastici, nei casi in cui risulti inidonea (scoperto naso o mento, condizioni igieniche non idonee, rottura della mascherina, ecc.)
- al personale scolastico è fornita da parte dell’Istituzione scolastica la mascherina chirurgica. **Non sono ammesse mascherine di comunità.** Nel caso di lavoratori fragili a cui il medico competente prescriva la mascherina FFP2, questa è fornita dalla scuola.

Le mascherine fornite dalla scuola sono monouso e devono essere smaltite nell’indifferenziata dopo il loro utilizzo (negli edifici sono presenti gli appositi contenitori) e sono rispondenti alle seguenti norme secondo quanto indicato dal Ministero della Salute:

- mascherina chirurgica: UNI EN 14683:2019
- mascherina FFP2: UNI EN 149:2001 A+:2009; UNI EN 149:2009.

4. GESTIONE SPAZI

4.1 INGRESSO, USCITA E SPOSTAMENTI INTERNI

4.1.1 Ingresso

Gli studenti accedono uno alla volta all'istituto dall'ingresso assegnato alla loro classe, indossando rigorosamente la mascherina in modo corretto (**bocca e naso coperti**), e procedendo ordinatamente secondo il percorso assegnato.

L'igienizzazione delle mani può avvenire anche all'ingresso dell'aula dove è a disposizione il prodotto disinfettante.

4.1.2 Uscita

L'uscita della classe avviene per ordine di banchi, si parte da quello più vicino alla porta dell'aula, seguono in successione i compagni della stessa fila orizzontale e poi le file successive, sempre a partire dal banco più prossimo alla porta d'uscita. Chiude la fila il docente per controllare il distanziamento.

4.1.3 Spostamenti della classe in altri locali

Gli spostamenti dell'intera classe avvengono secondo quanto descritto nel paragrafo precedente, rigorosamente con la mascherina indossata correttamente, per recarsi in laboratorio, palestra o altri locali secondo percorsi stabiliti e solo negli orari assegnati.

4.1.4 Tracciamento contatti

I contatti tra classi o di una classe con personale esterno o di altre classi (supplenti, esperti esterni, ecc.) devono essere autorizzati dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato e devono essere segnati in apposito registro per consentirne il tracciamento e avvenire nel rispetto delle regole di igienizzazione e distanziamento, indicate all'interno del presente protocollo.

4.1.5 Spostamenti singoli studenti

Il motivo principale per cui uno studente ha la necessità d'uscire dall'aula durante l'ora di lezione è quella di recarsi in bagno. L'uscita è limitata ad un singolo individuo per volta ed è possibile a partire dal locale, aula o altro che si sta occupando stabilmente durante l'ora di lezione, mai durante gli spostamenti di classe e nel cambio d'ora, perché a ciascun gruppo di locali sono assegnati dei bagni che vengono igienizzati secondo un preciso protocollo.

Ogni altra motivazione deve essere vagliata caso per caso, ed in generale si deve propendere per soluzioni che non vedano lo studente che si reca autonomamente in altri locali dell'istituto.

4.1.6 Norme igieniche per lo spostamento

Ogni volta che si entra o si esce dall'aula, dopo il primo ingresso ufficiale, ci si deve igienizzare le mani con apposito dispenser che è in dotazione in tutte le aule e laboratori.

4.2 AULE E LOCALI PER LA DIDATTICA

Si prevede il rispetto di una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica) qualora logisticamente possibile e si mantiene anche nelle zone bianche la distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. (Protocollo d'Intesa del 14 agosto 2021).

Tutti sono richiamati a rispettare la posizione assegnata e non scambiarla, ma nel caso è necessario richiedere l'igienizzazione di banco e sedie al collaboratore scolastico. Al cambio del docente il

collaboratore scolastico in servizio nell'area deve igienizzare la postazione (cattedra, sedia e attrezzatura utilizzata). È necessario uno spirito collaborativo e disponibile in quanto l'operazione richiede del tempo per essere svolta. In attesa che il collaboratore igienizzi, il docente può aspettare in aula in posizione distante due metri dagli alunni nelle vicinanze della cattedra.

Tutti gli altri locali scolastici destinati alla didattica (es. laboratori, aule di rotazione, ecc.), possono essere utilizzati sempre tenendo conto delle regole per il distanziamento. Tutte le postazioni devono essere contrassegnate con un segno a pavimento. Si ricorda che i locali dopo essere stati utilizzati devono essere igienizzati prima che vi entri un'altra classe.

Igienizzazione per cambio docente e/o locale didattico

Al termine delle lezioni i locali devono essere igienizzati secondo protocollo, tuttavia ci sono delle situazioni durante l'orario delle lezioni in cui l'igienizzazione di tutta o parte dei locali della didattica deve essere effettuata:

- al cambio del docente la cattedra, la sua sedia e l'attrezzatura a disposizione dovranno essere igienizzati dal collaboratore scolastico. In base al numero di cambi di docenza in contemporanea, ad altre attività concomitanti e numero di collaboratori scolastici operanti nell'Istituto, si potrebbero verificare leggeri ritardi nelle operazioni, è pertanto opportuno stilare un piano di intervento giornaliero che tenga conto anche di una attesa di qualche minuto.
- Quando una classe lascia un laboratorio, qualsiasi altro locale per la didattica i collaboratori scolastici provvederanno alla igienizzazione di tutti gli elementi utilizzabili. Nessuna classe può entrare prima che l'operazione sia ultimata. Se l'attività d'igienizzazione risultasse complessa incidendo pesantemente sulla tempistica della didattica, occorre intervenire sulla programmazione della attività stessa, compresa la sua soppressione. **La mancanza di igienizzazione non è una opzione applicabile.**

4.3 LABORATORI

Tutte le attività didattiche di carattere laboratoriale saranno svolte mantenendo gli stessi accorgimenti indicati per l'attività didattica ordinaria, avendo cura di predisporre l'ambiente con le consuete accortezze in ordine alla sicurezza e con particolare attenzione a che il luogo sia stato opportunamente e approfonditamente igienizzato, nell'alternarsi tra un gruppo classe e l'altro. In tutte le attività scolastiche di laboratorio sarà utile sensibilizzare gli studenti a provvedere autonomamente al riassetto della postazione di lavoro, al netto delle operazioni complesse di competenza del personale tecnico. (Piano scuola 2021-2022 allegato al D.M. n. 257 del 6 agosto 2021)

Relativamente all'igienizzazione vanno rispettate le norme indicate nel paragrafo precedente.

4.4 ATTIVITÀ A DISTANZA

Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza (Circolare M.I. n.823 del 28/05/2021).

Il DL n.111 del 6 agosto 2021 all'articolo 1, comma 1, dispone che *al fine di assicurare il valore della scuola come comunità e di tutelare la sfera sociale e psico-affettiva della popolazione scolastica, sull'intero territorio nazionale e per l'intero anno scolastico 2021/2022, i servizi educativi e scolastici siano svolti in presenza.*

Al verificarsi delle condizioni sanitarie che impongano interventi di deroga alla “scuola in presenza”, fino alla fine alla data di cessazione dello stato di emergenza, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, i Presidenti di Regioni e Province autonome così come i Sindaci, “esclusivamente in zona rossa o arancione e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità dovuta all’insorgenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica possano disporre della sospensione dello svolgimento dell’attività scolastica e didattica in presenza. In tale ipotesi, per il tempo strettamente necessario, l’Istituto avrà cura di assicurare il diritto allo studio dei propri alunni attraverso il ricorso alla didattica digitale integrata . La didattica digitale integrata sarà anche la risposta all’eventuale quarantena - disposta dalle autorità sanitarie competenti - di gruppi classe e singoli alunni.

Resta in vigore la possibilità di “svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori [intendendo con ciò non solo gli spazi fisici e le strumentazioni, ma anche quelle attività didattiche che, per epistemi e metodologia, non possono essere ben svolte da remoto] o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali” (articolo 1, comma 4) (Circolare del M.I. n.1237del 13 agosto 2021in riferimento al DL n.111 del 06 agosto 2021)

Costituisce priorità irrinunciabile assicurare, adottando tutte le misure organizzative possibili d’intesa con le famiglie e le Associazioni per le persone con disabilità, la presenza quotidiana a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, in particolare di quelli con disabilità, nella vera e partecipata dimensione inclusiva. Per alcune disabilità potrà essere necessario ricercare “accomodamenti ragionevoli”, coerenti con le seguenti indicazioni del CTS: “Nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento fisico, la gestione degli alunni con disabilità certificata dovrà essere pianificata anche in riferimento alla numerosità, alla tipologia di disabilità, alle risorse professionali specificatamente dedicate, garantendo in via prioritaria la didattica in presenza.(Piano scuola 2021-2022 allegato al D.M. n. 257 del 6 agosto 2021)

Gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di certificati rilasciati dalle competenti autorità sanitarie, ... tali da consentire loro di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza. (Piano scuola 2021-2022 allegato al D.M. n. 257 del 6 agosto 2021)

4.5 CORRIDOI E DISIMPEGNI

Come già indicato nei paragrafi precedenti gli orari di ingresso/uscita sono stilati in modo tale da evitare assembramenti ed incroci nei corridoi/disimpegni.

I percorsi sono configurati secondo i seguenti criteri:

- sono privilegiati sensi unici di percorrenza degli anditi, laddove possibile;
- nei casi di doppia percorrenza, sono imposte le note leggi della circolazione stradale con percorrenza di anditi e disimpegni sempre mantenendo la propria destra;
- è presente la segnaletica orizzontale di demarcazione.

La mascherina deve essere sempre indossata correttamente da tutti, bocca e naso coperti, ed in ogni caso mantenendo il metro di distanza interpersonale.

4.6 RICREAZIONE

Quando è consentito portare da casa cibo per la ricreazione occorre mantenere il seguente protocollo:

- il pasto deve essere consumato esclusivamente nel proprio banco o negli spazi esterni assegnati;
- si provvede a smaltire l’involucro, mantenendo il distanziamento interpersonale, secondo la raccolta differenziata;
- è assolutamente vietato condividere il pasto.

- Laddove possibile, si raccomanda di svolgere la ricreazione negli spazi esterni. Per evitare sovrapposizioni, la ricreazione è organizzata per gruppi di classi secondo quanto indicato da apposite Circolari predisposte dal Dirigente Scolastico.

4.7 SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni chiusi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano.

4.7.1 Macchine dispensatrici di bevande e cibo

L'utilizzo delle macchine dispensatrici di cibo e bevande è consentito. L'area destinata ad ospitarle deve essere approntata in modo tale che la fila d'accesso non si intersechi mai con chi si allontana dalle dispensatrici dopo l'utilizzo. Deve essere presente al lato un dispenser igienizzante per le mani prima dell'utilizzo della pulsantiera di selezione prodotto. Qualora necessario, sul pavimento sono segnati ad una distanza di un metro le postazioni d'attesa del proprio turno, in numero limitato alle sole fisicamente possibili.

4.8 SERVIZI IGIENICI

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. È approntato un protocollo che prevede una più frequente igienizzazione dei bagni, tuttavia non essendo possibile intervenire dopo ciascun ingresso è opportuno assicurarsi che gli alunni utilizzino il dispenser presente in aula prima e dopo essersi recati al bagno.

Chi esce dal bagno ha la priorità, mentre chi entra deve attendere che l'uscente si sia allontanato secondo la distanza interpersonale minima. Qualora sia necessario attendere il proprio turno fuori dal bagno occorre rispettare il distanziamento di un metro.

Nei bagni il sapone deve essere sempre disponibile e gli utilizzatori devono essere costantemente richiamati al lavaggio delle mani dopo ogni accesso ai servizi igienici.

La mascherina deve essere sempre indossata correttamente, bocca e naso coperti anche dentro i servizi igienici.

Le finestre presenti nei locali igienici devono rimanere sempre aperte; in caso di bagni ciechi gli estrattori d'aria devono essere mantenuti in funzione per l'intero orario scolastico.

Igienizzazione servizi igienici

I servizi igienici saranno igienizzati spesso secondo un protocollo che rende l'operazione frequente ma veloce, con tempi noti in modo da evitare di autorizzare gli alunni di recarsi al bagno in quel frangente. Durante l'attività di igienizzazione sarà affisso fuori dalla porta un avviso della operazione in corso.

4.9 EDUCAZIONE FISICA E PALESTRE

Per quanto riguarda le attività didattiche di educazione fisica/scienze motorie e sportive all'aperto, il CTS non prevede in zona bianca l'uso di dispositivi di protezione da parte degli studenti, salvo il distanziamento interpersonale di almeno due metri. Per le stesse attività da svolgere al chiuso, è raccomandata l'adeguata aerazione dei locali.

Per lo svolgimento dell'attività motoria sportiva nelle palestre scolastiche, il CTS distingue in base al "colore" con cui vengono identificati i territori in relazione alla diffusione del contagio. In particolare, nelle zone bianche, le attività di squadra sono possibili ma, specialmente al chiuso, dovranno essere privilegiate le attività individuali. In zona gialla e arancione, si raccomanda lo svolgimento di attività unicamente di tipo individuale.

Come già previsto nel precedente a.s. 2020/2021, l'utilizzo dei locali della scuola va riservato alla realizzazione di attività didattiche. Nell'ipotesi di accordi già intercorsi con gli Enti locali proprietari delle

palestre che ne prevedano l'utilizzo da parte di soggetti esterni, così come in quella di eventuali accordi che avessero a sopraggiungere in corso d'anno, il CTS li ritiene considerabili solo in zona bianca, subordinatamente all'assicurazione di adeguata pulizia e sanificazione dopo ogni uso. In caso di situazioni epidemiologiche non favorevoli (es. zona arancione), gli Enti locali proprietari degli immobili valuteranno l'opportunità di sospendere le attività dei soggetti esterni, almeno fino al rientro in zona bianca del territorio di riferimento

(Piano scuola 2021-2022 allegato al D.M. n. 257 del 6 agosto 2021)

4.10 RICAMBIO D'ARIA ED IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO

*In linea generale, al fine di diluire/ridurre le concentrazioni di inquinanti specifici (es. COV, PM10, odori, batteri, virus, allergeni, funghi filamentosi, ecc.), di CO₂, di umidità relativa presenti nell'aria e, conseguentemente, di contenere il rischio di esposizione e contaminazione al virus per alunni e personale della scuola (docente e non docente), è opportuno mantenere, per quanto possibile, **un costante e continuo ingresso di aria esterna outdoor all'interno degli ambienti e delle aule scolastiche.** (Protocollo d'Intesa del 14 agosto 2021)*

Nel caso sia presente un impianto di condizionamento ci si dovrà attenere scrupolosamente alle indicazioni fornite dalla casa produttrice per sanificazione ed utilizzo.

Inoltre, se presenti nei locali scolastici, gli elementi che diffondono l'aria condizionata (condizionatori, ventilconvettori, climatizzatori tipo split, ecc.) si raccomanda di adottare le seguenti misure di prevenzione del contagio da Covid_19:

1. se possibile escludere la diffusione d'aria da parte di ventilconvettori o altri elementi con funzionamento simile, oppure regolare la velocità dell'aria al minimo;
2. Indirizzare le alette dell'elemento riscaldante verso l'alto, in modo da evitare il rischio di trascinamento di goccioline di respiro.
3. **In ogni caso si ricorda di non indirizzare il flusso d'aria generato direttamente sulle persone**

5. AREE ESTERNE

I tempi e gli spazi sono organizzati da apposite Circolari predisposte dal Dirigente Scolastico in modo tale da evitare assembramenti ed il mischiarsi delle classi.

Attività motorie e didattiche:

- le aree dedicate alle attività didattiche sono assegnate ad una classe per volta;
- eventuale attrezzature ed arredi presenti potranno essere utilizzati da classi successive solo dopo essere state pulite dai collaboratori scolastici secondo il protocollo;

La ricreazione:

- Il docente dell'ora di inizio della ricreazione, qualora le condizioni meteo lo consentano, accompagna la classe nel cortile esterno, nel rispetto di quanto previsto al punto 4.1 sulle modalità di spostamento, e individua un'area in cui sostare in sicurezza.

6. USO DEI LOCALI ESTERNI ALL'ISTITUTO SCOLASTICO

Per la realizzazione del servizio scolastico nelle condizioni dell'attuale scenario pandemico, in adesione al principio di sussidiarietà e di corresponsabilità educativa, Enti locali, Istituzioni, Terzo settore e scuole è auspicabile continuino a sottoscrivere specifici accordi e "Patti educativi di comunità", attuando con ciò i principi fondamentali della Costituzione. I fini degli accordi e dei "Patti" potranno ad esempio essere: - la messa a disposizione di strutture o spazi supplementari (come parchi, teatri, biblioteche, archivi, cinema, musei) per lo svolgimento di attività didattiche curricolari o aggiuntive. (Piano scuola 2021-2022 allegato al D.M. n. 257 del 6 agosto 2021)

Qualora le attività didattiche siano realizzate in locali esterni all'Istituto Scolastico, gli Enti locali e/o i titolari della locazione, devono certificare l'idoneità, in termini di sicurezza, di detti locali. Con specifica convenzione devono essere definite le responsabilità delle pulizie e della sorveglianza di detti locali e dei piani di sicurezza. (Protocollo d'Intesa del 14 agosto 2021)

7. NORME IGIENICHE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

7.1 PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

Le persone presenti negli edifici sono invitate ad adottare delle precauzioni igieniche personali. In particolare:

- è obbligatorio che abbiano cura di rispettare le precauzioni igieniche a cui sono richiamati mediante informative affisse, in particolare per quanto concerne le mani;
- sono messi a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani, dispenser, collocati in punti facilmente individuabili con l'indicazione per una corretta pulizia;
- è raccomandata la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone.
- occorre dotarsi di penne e altro materiale necessario per il solo utilizzo personale (da non condividere con altri).
- **Nel caso di oggetti ad uso promiscuo disinfettare prima e dopo il loro utilizzo.**

7.2 IGIENE DELL'AMBIENTE

In via preliminare il Datore di lavoro assicurerà, prima della riapertura della scuola, una pulizia approfondita, ad opera dei collaboratori scolastici, dei locali della scuola destinati alla didattica e non, ivi compresi androne, corridoi, bagni, uffici di segreteria e ogni altro ambiente di utilizzo. Se la scuola è occupata da almeno 7-10 giorni, per riaprire l'area sarà necessaria solo la normale pulizia ordinaria, poiché il virus che causa COVID-19 non si è dimostrato in grado di sopravvivere su superfici più a lungo di questo tempo neppure in condizioni sperimentali.

Le operazioni di pulizia dovranno essere effettuate quotidianamente secondo le indicazioni dell'ISS previste nella Circolare del Ministero della Salute "Indicazioni per l'attuazione di misure contenitive del contagio da

SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento” in particolare nella sezione “Attività di sanificazione in ambiente chiuso” di cui un estratto è in Allegato 1. Nello stesso allegato è riportato un estratto con i principi attivi indicati per le varie superfici tratto da Rapporto ISS COVID-19 n. 19/2020 - “Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale emergenza COVID-19: presidi medico-chirurgici e biocidi. Versione del 25 aprile 2020”

A riguardo si precisa che per sanificazione si intende l’insieme dei procedimenti e operazioni atti ad igienizzare determinati ambienti e mezzi mediante l’attività di pulizia e di disinfezione.

Poiché la scuola è una forma di comunità che potrebbe generare focolai epidemici in presenza di un caso, a causa della possibile trasmissione per contatto, la pulizia con detergente neutro di superfici in locali generali, in presenza di una situazione epidemiologica con sostenuta circolazione del virus, andrebbe integrata con la disinfezione attraverso prodotti con azione virucida. Nella sanificazione si dovrà porre particolare attenzione alle superfici più toccate quali maniglie e barre delle porte, delle finestre, sedie e braccioli, tavoli/banchi/cattedre, interruttori della luce, corrimano, rubinetti dell’acqua, pulsanti dell’ascensore, distributori automatici di cibi e bevande, ecc.

Qualora vengano usati prodotti disinfettanti visto che la struttura educativa ospita bambini al di sotto dei 6 anni, si raccomanda di fare seguire alla disinfezione anche la fase di risciacquo soprattutto per gli oggetti, come i giocattoli, che potrebbero essere portati in bocca dai bambini.

I servizi igienici sono dei punti di particolare criticità nella prevenzione del rischio. Pertanto dovrà essere posta particolare attenzione alle misure già poste in essere dalle scuole per la pulizia giornaliera dei servizi igienici con prodotti specifici. In tali locali, se dotati di finestre, queste devono rimanere sempre aperte; se privi di finestre, gli estrattori di aria devono essere mantenuti in funzione per l’intero orario scolastico.

Nel piano di pulizia occorre includere almeno:

- gli ambienti di lavoro e le aule;
- le palestre;
- le aree comuni;
- le aree ristoro e mensa;
- i servizi igienici e gli spogliatoi;
- le attrezzature e postazioni di lavoro o laboratorio ad uso promiscuo;
- materiale didattico e ludico;
- le superfici comuni ad alta frequenza di contatto (es. pulsantiere, passamano).

Il documento “Gestione delle operazioni di pulizia, disinfezione e sanificazione nelle strutture scolastiche Istruzioni per l’uso” si sofferma sulla **scelta dei DPI in caso di pandemia** e sottolinea quanto segue:

“Si evidenzia come le cosiddette “mascherine chirurgiche” non siano dispositivi di protezione individuale, ma siano comunque regolamentate da una norma tecnica. Le mascherine chirurgiche sono finalizzate ad evitare la diffusione di secrezioni da parte dell’essere umano che la indossa e sono progettate e testate rispetto alla capacità di ottenere questo risultato; le FFP (2 o 3) sono finalizzate a proteggere le vie respiratorie della persona che le indossa dall’ingresso di agenti pericolosi o patogeni e sono progettate e testate per verificare che rispondano a questo scopo. E’ evidente che le due protezioni perseguono delle finalità diverse, l’una a protezione degli altri e per tale ragione la massima diffusione costituisce un elemento di prevenzione del contagio “collettivo”, l’altra a protezione del soggetto che la indossa e pertanto, ne è auspicabile l’uso nei casi in cui c’è un caso confermato, probabile o sospetto di una positività al COVID – 19; nel caso degli edifici scolastici, in cui è presente una moltitudine di persone, durante una pandemia è auspicabile l’uso da parte di tutti (con l’esclusione di bambini al di sotto dei 6 anni e dei disabili) delle mascherine chirurgiche, mentre è

consigliabile l'utilizzo di maschere FFP2 nel caso in cui l'attività lavorativa porti a contatto con secrezioni umane. Questo ultimo caso è riconducibile a tutto il personale interno o esterno durante le attività di pulizia ordinaria o straordinaria, di disinfezione e sanificazione. Costituendo un'efficace misura di protezione, i DPI facciali filtranti FFP2 o FFP3 devono essere in possesso della corretta marcatura che riconduca al nome del produttore, al codice del prodotto, alla norma di riferimento UNI EN 149, al livello di protezione e alla marcatura CE con numero dell'Ente notificato."

IL LAVORATORE INCARICATO DEVE INDOSSARE:

- MASCHERINA FFP2 (**DIVIETO DI USARE MASCHERINE TIPO FFP2 E FFP3 CON VALVOLA**)
- GUANTI MONOUSO;
- OCCHIALI O MASCHERA FACCIALE;
- CAMICE IMPERMEABILE MONOUSO;
- GLI ALTRI D.P.I. PREVISTI DAL D.V.R. ORDINARIO PER LA MANSIONE (CALZATURE ANTISCIVOLO).

Inoltre la **CIRCOLARE 5443 DEL 22 FEBBRAIO 2020**: PULIZIA DI AMBIENTI NON SANITARI specifica che tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa i seguenti DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) ed indica quali prodotti utilizzare.

*"In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, **scuole** e altri ambienti non sanitari **dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19** prima di essere stati ospedalizzati **verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate**. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontaminazione, si raccomanda l'uso di ipoclorito di sodio allo 0,1% dopo la pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo la pulizia con un detergente neutro. Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe) e deve seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione). Dopo l'uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, aggiungere il ciclo di lavaggio con candeggina (o prodotti a base di ipoclorito di sodio)."*

Il documento INAL si sofferma su quali attrezzature siano indispensabili per eseguire le operazioni di pulizia e sanificazione e sulla manutenzione e conservazione delle attrezzature:

"PER LA PULIZIA DEGLI AMBIENTI SI RITENGONO INDISPENSABILI LE SEGUENTI ATTREZZATURE:

- Panni spugna differenziati per codice colore e teli monouso per la spolveratura (si sconsigliano le normali spugne perché facilmente inquinabili);
- Scope trapezoidali e scope tradizionali;
- Asta pulivetro, vello lavavetro;
- Sistema MOP. Si sottolinea la necessità di utilizzare più sistemi MOP in base alle zone da pulire: uno per i servizi igienici, uno per gli ambienti didattici in genere (sezioni, aule, palestre, laboratori, ecc.) e uno

per la cucina e il locale refezione;

- Sistema MOP con serbatoio per autocaricamento;
- Macchina lava – asciuga pavimenti, ove possibile,
- Aspirapolvere, ove necessaria;
- Soffiatore, aspiratore, tritratore foglie;
- Lavatrice (ove possibile)."

Per ambienti ampi è auspicabile l'utilizzo di lavatrice pavimenti.

"MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE:

Tutto il materiale per la pulizia deve essere regolarmente pulito dopo l'uso in quanto spugne, stracci, telini possono essere importante veicolo di contagio di infezioni o patologie; ove possibile si consiglia l'uso di materiale monouso. Alla fine delle operazioni di pulizia le frange MOP, le garze, i panni devono essere lavati con acqua calda e disinfettati. Si consiglia di utilizzare il lavaggio in lavatrice ad alta temperatura (maggiore di 60° C) che consente una più efficace pulizia e una adeguata disinfezione a calore. L'uso della lavatrice presenta alcuni vantaggi: si evita l'uso di disinfettanti chimici, si abbreviano le procedure di pulizia del materiale lavabile, si riduce il ricorso a materiale monouso. In alternativa alla lavatrice si deve eseguire la pulizia manuale in un lavandino adibito unicamente a questo scopo, seguita da immersione in soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti, avendo cura di eseguire separatamente il lavaggio dei materiali precedentemente usati per la pulizia del bagno dai materiali utilizzati in altri ambienti. Evitare di lasciare in ammollo gli stracci per periodi superiori a quelli necessari per una corretta disinfezione (10-20 minuti). Tutti i contenitori (secchi, anche quelli del MOP) usati per le operazioni di pulizia, le scope delle latrine e altre attrezzature per i servizi igienici devono essere lavati con acqua e detergente e successivamente disinfettati con una soluzione acquosa di cloro allo 0,5% per almeno 10 minuti. L'umidità favorisce la crescita microbica: gli stracci, le spugne, le frange, le scope delle latrine vanno asciugati in ambiente aerato, quando è possibile con l'esposizione diretta al sole.

CONSERVAZIONE DELLE ATTREZZATURE:

Individuare un locale, rigorosamente chiuso a chiave, destinato a ripostiglio per la conservazione di tutti i prodotti e le attrezzature. Mantenere, nei limiti del possibile, le confezioni originali dei prodotti con relative schede tecniche e schede dati di sicurezza facilmente disponibili e consultabili. Dopo l'uso, richiudere accuratamente le confezioni del detergente e del disinfettante. È fondamentale etichettare e riporre materiale e strumenti a seconda delle aree (materiale separato per bagni, cucine, aule e sezioni) e a seconda dell'utilizzo (per water, lavandino, altre superfici). Questo, oltre a rispondere a esigenze igieniche, faciliterà l'utilizzo delle attrezzature da parte del personale assegnato per le sostituzioni."

Ne consegue che, ove possibile, l'utilizzo di una lavatrice (una per ogni plesso) o in alternativa è obbligatorio individuare un apposito lavandino da utilizzare unicamente con lo scopo della pulizia delle attrezzature. È necessario individuare un locale, rigorosamente chiuso a chiave, destinato a ripostiglio per la conservazione di tutti i prodotti e le attrezzature.

I prodotti da utilizzare per la sanificazione (dopo le normali pulizie) sono:



- **ALCOOL ETILICO 75%**
- **CANDEGGINA (ipoclorito di sodio) 0,5%**



Si possono liberamente usare l'uno o l'altro in funzione del materiale che si deve sanificare (la candeggina è più «aggressiva»).

Se si vogliono utilizzare prodotti diversi è necessario farsi attestare per iscritto dal produttore/fornitore che i prodotti acquistati hanno carattere virucida nei confronti del coronavirus sars-cov 2.

Le operazioni di pulizia e sanificazione vanno documentate attraverso un apposito Registro regolarmente aggiornato.

8. GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA NELL'ISTITUTO

Nel caso in cui una persona presente nell'edificio scolastico sviluppi febbre e sintomi d'infezione respiratoria, quali tosse, è obbligata a dichiararlo immediatamente al Dirigente scolastico o suo sostituto. Nel caso si tratti di alunni, chiunque del personale docente o ATA che ne venga a conoscenza deve avvisare immediatamente il Referente Covid della sede o il suo sostituto. In questi casi si deve provvedere a mettere in atto le procedure indicate all'interno del "Protocollo di gestione caso Covid_19 a scuola a.s. 2021-2022".

Il Ministero della Salute ha pubblicato una circolare per le nuove definizioni di quarantena e isolamento di seguito riportate:

Tabella 1 – Indicazioni alla sospensione della QUARANTENA

	ALTO RISCHIO (contatti stretti)	BASSO RISCHIO
Soggetti che hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati compresi casi da variante VOC sospetta o confermata (tutte le varianti)	7 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Soggetti non vaccinati o che non hanno completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni		
Contatti di casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO oppure 14 giorni di quarantena anche in assenza di test diagnostico	Non necessaria quarantena. Mantenere le comuni precauzioni igienico-sanitarie (indossare la mascherina, distanziamento fisico, igienizzazione frequente delle mani, seguire buone pratiche di igiene respiratoria, ecc.)
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	
Contatti di casi COVID-19 da variante VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di quarantena + Test molecolare o antigenico NEGATIVO	10 giorni di quarantena + Test molecolare e antigenico NEGATIVO
	Sorveglianza attiva se operatori sanitari/personale di laboratorio	Sorveglianza passiva se operatori sanitari/personale di laboratorio

Tabella 2 - Indicazioni alla sospensione dell'ISOLAMENTO

	ASINTOMATICI	SINTOMATICI	POSITIVI A LUNGO TERMINE
Casi COVID-19 confermati da variante VOC <u>non Beta</u> sospetta o confermata o per cui non è disponibile il sequenziamento	10 giorni di isolamento + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni senza sintomi + Test molecolare o antigenico* NEGATIVO	Al termine dei 21 giorni di cui almeno ultimi 7 giorni senza sintomi
Casi COVID-19 con VOC <u>Beta</u> sospetta o confermata	10 giorni di isolamento + Test molecolare NEGATIVO	10 giorni di isolamento di cui almeno ultimi 3 giorni asintomatici + Test molecolare NEGATIVO	Test molecolare NEGATIVO

9. ACCESSO GENITORI E TERZI

L'accesso agli esterni è limitato alle situazioni in cui è strettamente necessario e non può essere sostituito con una comunicazione alternativa quale telefono e/o internet. In ogni caso devono essere strettamente rispettate tutte le regole previste nel Regolamento di istituto e/o nell'apposito disciplinare interno adottato dal Dirigente scolastico, in particolare:

- *ordinario ricorso alle comunicazioni a distanza;*
- *limitazione degli accessi ai casi di effettiva necessità amministrativo-gestionale ed operativa previa prenotazione e relativa programmazione;*
- *regolare registrazione dei visitatori ammessi, con indicazione, per ciascuno di essi, dei dati anagrafici (nome, cognome, data di nascita, luogo di residenza), dei relativi recapiti telefonici, nonché della data di accesso e del tempo di permanenza;*
- *differenziazione, ove possibile, dei percorsi interni e dei punti di ingresso e di uscita dalla struttura;*
- *predisposizione di adeguata segnaletica orizzontale sul distanziamento necessario e sui percorsi da effettuare;*
- *pulizia approfondita e aerazione frequente e adeguata degli spazi;*
- *accesso alla struttura attraverso l'accompagnamento da parte di un solo genitore o di persona maggiorenne delegata dai genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, nel rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio, incluso l'uso della mascherina durante tutta la permanenza all'interno della struttura;*(Protocollo d'Intesa del 14 agosto 2021)
- *far compilare e firmare il modulo di autodichiarazione che riporti quanto indicato nel paragrafo "Modalità d'ingresso";*
- *accertarsi che siano letti tutti gli avvisi disposti in ingresso sulle modalità di accesso e che siano stati compresi.*

Tutti sono tenuti a tenere rigorosamente la mascherina chirurgica sulla bocca e sul naso per tutta la durata della permanenza nell'Istituto.

10. VIAGGI D'ISTRUZIONE E USCITE DIDATTICHE

Nei territori in zona bianca sarà possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco. Lo svolgimento di dette attività sarà effettuato curando lo scrupoloso rispetto delle norme e dei protocolli che disciplinano gli specifici settori (es. visite ai musei, ingresso ai cinema e ai teatri, uso dei mezzi di trasporto, ecc...), nonché di quelle sanitarie usuali. (Piano scuola 2021-2022 allegato al D.M. n. 257 del 6 agosto 2021)

11. IL SERVIZIO MENSA

Viene garantito attraverso l'introduzione di turni che evitino il rischio di assembramenti.

12. GESTIONE DELLE EMERGENZE (ANCHE DETERMINATE DA PERSONE CON SINTOMI COVID-19)

L'attuale situazione emergenziale ed il rischio che una persona accusi sintomi compatibili con il COVID-19 durante la sua permanenza a scuola rendono indispensabile inserire questa sezione nel Protocollo.

Considerando per semplicità i tre ambiti tipici dell'emergenza, il primo soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione, i contenuti del punto sono definibili a partire dai seguenti spunti:

Esecuzione della RCP durante il COVID-19

Anche durante la pandemia di COVID-19 è comunque possibile aiutare una vittima di arresto cardiaco improvviso (SCA). Agite in sicurezza e aiutate a salvare una vita eseguendo la RCP con le sole compressioni.

Fase 1



Chiamare i servizi di emergenza.

Fase 2



Coprire bocca e naso con una mascherina facciale o un pezzo di stoffa e, se possibile, coprire anche bocca e naso della vittima.

Fase 3



Eeguire la RCP con le sole compressioni. Spingere con forza e velocemente al centro del torace a una frequenza di 100-120 compressioni e una profondità di 5-6 centimetri.

Fase 4



Usare un defibrillatore automatico esterno (DAE) non appena disponibile.

Fase 5



Dopo aver prestato aiuto durante il soccorso, lavare accuratamente le mani o disinfettarle con un disinfettante per mani.

b) Antincendio

Nell'ambito della prevenzione incendi, fino al termine dell'emergenza possono essere effettuati regolarmente i controlli periodici in capo al personale interno, previsti dal Piano antincendio della scuola utilizzando il **REGISTRO ANTINCENDIO**.

c) Evacuazione

Nel caso si renda necessario evacuare una sede scolastica, fermo restando quanto previsto dal Piano d'evacuazione, **tutte le persone presenti dovranno uscire dall'edificio indossando la mascherina e mantenendo la distanza di almeno 1 metro da ogni altra persona, sia lungo i percorsi d'esodo interni che esterni, nonché al punto di ritrovo.**

Si ricorda inoltre che il personale scolastico addetto alle emergenze può svolgere regolarmente il proprio ruolo, anche nel caso in cui non abbia assolto agli obblighi di aggiornamento periodico previsti dalla normativa vigente.